

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 10/06/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/11/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 2.253,55, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare e al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario, per la quota non maturata degli interessi corrispettivi;
- gli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario, resistendo con controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente eccependo l'infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi secondo il metodo pro rata temporis, essendo stato pattuito nel caso di specie un piano di ammortamento alla francese. Fa presente che all'atto della sottoscrizione del contratto è stata consegnata al ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione, in cui viene indicato il capitale residuo in corrispondenza di ogni singola quota e che quest'ultimo documento è stato sottoscritto dal cliente per presa visione ed accettazione. Pertanto, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 30/11/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il modulo SECCI allegato (richiamato dalle condizioni generali di contratto) prevede l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (*"in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue"*).

Gli importi che, secondo il contratto, devono essere retrocessi in favore della parte ricorrente sono dettagliati nella seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6116 del 24 giugno 2025

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,82%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
pressi	(recurring)	€ 10.371,33	€ 6.136,37	€ 3.882,57		€ 3.882,82	€ 2.253,55
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.254
interessi legali	sì ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.254,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI